



..... data numero di protocollo

..... Ripartizione Prevenzione e Protezione / X.3
posizioni

Ai Presidenti delle Scuole
 Ai Direttori dei Dipartimenti Universitari
 Ai Presidenti/Direttori dei Centri
 Al Direttore dell'Orto Botanico
 Al Presidente dell'Azienda Agraria e Zootecnica
 Ai Capi Ripartizione
 Ai Capi Ufficio
 Agli ASPP/ASPPL (di cui all'elenco allegato A)
 Agli RLS (di cui all'elenco allegato B)

LORO SEDI

Oggetto: aggiornamenti in materia di Green Pass.

In riferimento alle circolari del Ministero della Salute n.42957 del 23/09/2021 e n.34414 del 30/07/2021, si comunica che in merito all'accettazione delle certificazioni vaccinali valgono le seguenti disposizioni:

- 1) È possibile accedere alle sedi universitarie, **anche con i vaccini seguenti vaccini che sono riconosciuti come equivalenti** a quelli individuati nell'ambito del Piano strategico nazionale:
 - vaccini per i quali il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è lo stesso dell'Unione Europea quali Comirnaty (Pfizer BioNTech), Spikevax (Moderna), COVID-19 Vaccine Janssen (Janssen) e Vaxzevria AstraZeneca COVID-19 Vaccine (rif. allegato 1 della circolare n.42957 del 23/09/2021);
 - Covishield (Serum Institute of India), prodotti su licenza di AstraZeneca;
 - R-CoVI (R-Pharm), prodotto su licenza di AstraZeneca;
 - Covid-19 vaccine-recombinant (Fiocruz), prodotto su licenza di AstraZeneca.
- 2) Le certificazioni di vaccinazione rilasciate dalle autorità sanitarie nazionali competenti estere, a seguito di vaccinazione con vaccini autorizzati da EMA o con i vaccini equivalenti di cui sopra, **sono considerate come equipollenti alla certificazione verde COVID-19** (cd. Green Pass) per le finalità previste dalla legge.

Tali certificazioni dovranno riportare almeno i seguenti contenuti:

- dati identificativi del titolare (nome, cognome, data di nascita);
- dati relativi al vaccino (denominazione e lotto);
- data/e di somministrazione del vaccino;
- dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato (Stato, Autorità sanitaria).

Tutte le certificazioni dovranno essere redatte alternativamente in italiano, inglese, francese, spagnolo, tedesco oppure in altra lingua purché accompagnate da una traduzione giurata.

In alternativa, i soggetti provenienti dall'estero potranno accedere con le certificazioni di guarigione che dovranno riportare almeno i seguenti contenuti:

- dati identificativi del titolare (nome, cognome, data di nascita);
- informazioni sulla precedente infezione da SARS-CoV-2 del titolare, successivamente a un test positivo (data del primo tampone positivo);

- dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato (Stato , Autorità sanitaria).

Tali certificazioni, in formato cartaceo e/o digitale, dovranno essere accompagnate da una traduzione giurata.

Si segnala altresì che, ai sensi dell'art. 1 comma 6, art. 9-ter, comma 1-ter del DL 111/2021, nei casi in cui la certificazione verde COVID-19 non sia stata generata o non sia stata rilasciata all'avente diritto in formato cartaceo o digitale **per qualche problema di natura amministrativa o informatica**, l'obbligo si intende comunque rispettato con la presentazione di un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di medicina generale dell'assistito, che attesti che il soggetto soddisfa una delle condizioni per il rilascio del Green Pass.

Si chiede di dare ampia diffusione alla presente, in particolare presso i docenti e i RADRL che sono stati formalmente autorizzati ad effettuare controlli a campione circa il possesso del Green Pass.

IL RSPP
ing. Maurizio PINTO

Ripartizione *Prevenzione e Protezione*
Il Dirigente: *ing. Maurizio Pinto*
Per informazioni: *rip.prevenzione@unina.it*